

Sentenza: n. 169 del 13 Maggio 2010;

Materia: amministrazione pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art.97, primo e terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante "Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante "Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n.169/2010, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante "Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), che nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, bandiva concorsi pubblici riservati per soggetti prestanti servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali aventi almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La legge della Regione Liguria viene impugnata dal Governo il quale ritiene che la disposizione de qua non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo la Corte il ricorso è fondato. La norma impugnata, infatti, consentendo l'indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari al cinquanta per cento dei posti vacanti previsti dalla programmazione triennale delle assunzioni, ha consentito di indire un concorso interamente riservato alla categoria dei prestanti servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, violando il principio del pubblico concorso aperto, previsto dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione e i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui sempre all'art 97, primo comma, della Costituzione, che impone che i concorsi siano aperti anche agli esterni, a meno che non intervengano peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

La Corte ritiene assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all'art.3 della Costituzione.